



DDL AS 2259

EMENDAMENTI DEI RELATORI BIANCO E PASTORE

OSSERVAZIONI GENERALI

Gli emendamenti presentati l'11 aprile 2012 nella Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica dal sen. Enzo Bianco e dal sen. Andrea Pastore, relatori del ddl AS 2259, recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati" sono da valutare positivamente.

Ferma la necessità di una più ampia ed organica riflessione, su un provvedimento di così evidente ambizione e di grande respiro, si apprezza infatti l'importante innovazione proposta con gli emendamenti dei relatori, in specie circa l'assetto funzionale delle Province, poiché si supera la confusione ingenerata dall'art. 23 del decreto legge 201/11 e si riconoscono funzioni fondamentali in capo alle Province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Il nostro Paese ha bisogno urgente di una chiara definizione delle funzioni di ogni livello di governo che consenta di arrivare ad un profondo riordino dell'amministrazione pubblica. Per questi motivi si auspica che il dibattito parlamentare consenta una rapida approvazione di questo importante disegno di legge.

*In questo spirito, si ritiene doveroso sottoporre alla Commissione l'opportunità di **alcuni sub-emendamenti**, limitatamente agli artt. 3, 4-bis, 5, 8 e 26, per superare alcune puntuali incongruenze che potrebbero compromettere l'efficacia del disegno riformatore, in un momento di particolare difficoltà delle istituzioni del governo locale.*

Emendamento 3.1000

Art. 3 (Funzioni fondamentali delle Province)

All'art. 3, comma 1, prima della lettera a) introdurre la seguente lettera:

“0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;”

Alla lettera b) sostituire la parole “*programmazione*” con la parola “**organizzazione**”.

Sostituire la lettera e) con le seguenti lettere:

“e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

“e-bis) la programmazione dell’offerta formativa e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

e-quater) l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

e-quinquies) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;”.

MOTIVAZIONE

Le Province hanno già effettuato la sperimentazione dei fabbisogni standard in queste materie che sono comprese nell’elenco delle funzioni che l’art. 21 della legge delega sul federalismo fiscale ha riconosciuto in capo alle Province.

Invece di stravolgere il quadro funzionale già consolidato in capo agli enti locali, con i costi che ciò comporterebbe, la legge di individuazione delle funzioni fondamentali dovrebbe contribuire a rendere più chiara la ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo, a partire dalla sperimentazione in atto, per garantire a tutto il Paese livelli soddisfacenti di prestazioni almeno nelle funzioni fondamentali .

Emendamento 4.0.1000

Art. 4 bis
(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)

All'art. 4- bis

Eliminare il comma 4.

Al comma 2 eliminare di conseguenza le seguenti parole “, **salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo**”

MOTIVAZIONE

L'art. 117, comma 2, lettera p) prevede un a riserva assoluta di legge in materia di organi e sistemi elettorali degli enti locali. Per la velocizzazione del processo di istituzione delle Città metropolitane occorre offrire un quadro di riferimento chiaro per consentire ai diversi territori di scegliere se mantenere il quadro istituzionale attuale (comuni e province) o istituire le città metropolitane.

Emendamento 5.1000

Art. 5

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione)

Eliminare l'articolo 5.

MOTIVAZIONE

Questo articolo era giustificato nel momento in cui l'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province era molto articolato e andava ben al di là di quanto previsto dall'art. 21 della legge 42/09.

La semplificazione dell'elenco delle funzioni comporta l'ampliamento della potestà legislativa delle Regioni nell'attribuzione delle funzioni nelle materie di loro competenza e fa venire meno l'esigenza di una clausola di salvaguardia siffatta.

Emendamento 8.1000

Art. 8
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

IPOTESI A

Eliminare il comma 10

IPOTESI B

Sostituire il comma 10 con il seguente “**Le funzioni di cui all’art. 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province**”.

IPOTESI C

All’art. 8, comma 10, sostituire le parole da “con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ... 200.000 abitanti,” con le parole “**con popolazione inferiore a 200.000 abitanti**”.

MOTIVAZIONE

L’elenco ristretto delle funzioni fondamentali delle Province previsto dall’art. 3 può essere esercitato tranquillamente dalle attuali Province. La previsione di una soglia troppo alta di limite al di sotto del quale viene previsto l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali complica inutilmente il quadro di riferimento.

Emendamento 26.1000

Art. 26
(Abrogazioni)

All'art. 26, comma 3-ter, dopo le parole “commi 14” aggiungere le seguenti parole: “, 15”.

MOTIVAZIONE

L'abrogazione del comma 15 dell'art. 23 del decreto legge 201/11 è coerente con le modifiche previste dagli emendamenti all'articolo 47 del TUEL in materia di giunte.